

---

App. Catania, sez. III, sent., 19 giugno 2023, n. 3267

Presidente/Estensore Pivetti

### **Fatto e Diritto**

Il fatto per come contestato è diventato oggetto di condanna nei termini di cui in epigrafe specificati. Con il primo motivo di doglianza il Difensore chiede l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 54 c.p., in quanto questi avrebbe realizzato l'opera abusiva al fine di assicurare un riparo per sé stesso e per la sua compagna, in ragione del fatto che le disperate condizioni economiche degli stessi impedivano loro di proseguire il pagamento dei canoni di locazione della casa che abitavano in precedenza. Le dimensioni del manufatto e l'assenza di rete idrica ed elettrica aiutano a comprendere come l'intenzione del P.A. era quella di sopperire al pericolo di dover vivere per strada e non certamente quello di violare le normative contestate (primo motivo di appello). Con il secondo motivo d'appello il Difensore chiede la dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione (secondo motivo d'appello). Con il terzo motivo di doglianza la difesa chiede la dichiarazione di non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. (terzo motivo d'appello). Infine, il Difensore chiede la concessione della sospensione condizionale della pena non subordinata alla demolizione dell'opera abusiva, la rideterminazione della pena muovendo dal minimo edittale ed il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (quarto, quinto e sesto motivo d'appello). Motivi della decisione L'appello è infondato e va rigettato perché tutti i motivi d'appello non si confrontano con i motivi della decisione. Preliminarmente va detto che gli effetti permanenti del reato in esame consentono di spostare il dies a quo per il computo della prescrizione oltre il 28 novembre 2014, non essendo a tale momento completa l'opera e permanendo la stessa incompleta sino alla data della sentenza impugnata. Nel merito si osserva quanto segue. Invero, dalla testimonianza del Maresciallo Capo R. C., è emerso che a seguito di sopralluogo eseguito in data 01.12.2014, veniva accertato un abuso edilizio di proprietà dell'odierno imputato consistente nella realizzazione di un piccolo fabbricato ad uso abitativo, edificato sul tratto di terreno anzidetto, occupante una superficie di circa mq. 30,37 ed una cubatura di circa metri 81,39, composto da due piccoli ambienti (cucina e camera da letto) e un W.C. Risultava altresì realizzato un piccolo ripostiglio ad uso deposito attrezzi, sottostante uno dei due ambienti anzidetti, ma con accesso dall'esterno, con una superficie occupata di circa mq. 4,00 (mt. 1,60 x mt. 2,50) per una cubatura di circa me. 4,40 (con altezza interna di circa mt. 1,10). Veniva inoltre accertato che la copertura della costruzione, a due falde inclinate, era stata realizzata con materiale isolpack, poggiante sulla muratura esterna e su travi in legno del tipo lamellare. Agli atti dell'ufficio accertate non risultava rilasciata alcuna concessione o autorizzazione per l'esecuzione di detti lavori. Alla luce dell'accertata proprietà dell'immobile in capo all'odierno appellante, nonché del fatto che l'edificazione del manufatto abusivo è avvenuta a sue spese, come spontaneamente ammesso dal P.A., risultano, pertanto, sussistere gli elementi integrativi dei reati di cui in contestazione. Sull'assenza della scriminate invocata, ci si riporta agli argomenti di cui a pagina 3 e ss. della sentenza impugnata, mentre con riferimento alla causa di non punibilità, a quanto precisato a fine pagina 4 e ss. Con riferimento all'argomento riguardante l'ordine di demolizione legato alla violazione dell'art. 8 CEDU, va detto che sono stati recentemente ribaditi dalla Corte EDU anche con la sentenza del 4 agosto 2020, Kaminskas c. Lituania, i principi per i quali si esclude la violazione del diritto all'abitazione nel caso del ricorso presentato da persona con problemi di reddito e salute. I giudici di Strasburgo, pur coscienti della difficile situazione personale del ricorrente hanno ritenuto prevalente l'interesse pubblico della Lituania alla conservazione delle foreste e dell'ambiente, soprattutto, perché né l'età del ricorrente,

---

né le altre circostanze personali avrebbero potuto avere un peso determinante, dal momento che egli aveva consapevolmente costruito l'abitazione in un'area protetta senza alcuna autorizzazione. Si tratta di caso identico, nella sostanza, a quello esaminato. Si osserva al riguardo che proprio perché l'ordine di demolizione non è una sanzione punitiva, ma assolve alla funzione ripristinatoria del territorio e del paesaggio, il rispetto alla vita privata e familiare e al domicilio deve essere sempre bilanciato con il diritto collettivo a rimuovere la lesione di un bene dei cari costituzionalmente tutelato. Questo, secondo la Cassazione è il principio stabilito dalla Corte EDU anche nel precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (il caso Ivanova e Cherkezov c/Bulgaria), dove l'ordine di demolizione è ritenuto legittimo in quanto "misura che, in una società democratica, è necessaria "alla difesa dell'ordine" e alla promozione del "benessere economico del paese", ai sensi dell'art. 8". Tale motivo, per queste ragioni, deve essere rigettato. Anche le doglianze relative alla dosimetria della pena vanno rigettate stante la gravità della condotta, il danno all'ambiente e l'esiguità della pena applicata ed altrettanto dicasi per il beneficio della non menzione, atteso che quest'ultimo tende all'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità che in questo caso svolge un ruolo essenziale in termini rieducativi.

*P.Q.M.*

Visto l'art. 605 c.p.p., nel procedimento n. 3022/2020 RG Appello, n. 2123/15 R.G.N.R., n. 7282/17 R.G. Tribunale, conferma la sentenza n. 3174/19 emessa dal Tribunale di Catania in data 12.06.2019, appellata da P.A. e lo condanna al pagamento delle ulteriori scese processuali.